

COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

REP. N. ____ del ____.

Schema di contratto per la concessione della gestione della Farmacia Comunale di Sos Alinos- CIG _____.

Valore del contratto: €. _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____ in Orosei, nella Casa Comunale, sita in Via Santa Veronica n. 5, avanti a me _____, Segretario Comunale e Ufficiale Rogante, espressamente autorizzato dalla legge, ex art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000; ==

I contraenti, senza l'assistenza dei testimoni perché non previsti dagli artt. 47 – 48 della Legge n. 89/1913, come modificati dall'art. 12 della Legge n. 46/2005 e non richiesti né da me ufficiale Rogante, né da alcune delle parti, si sono costituiti personalmente nelle persone dei Sigg.ri: =====

_____, nato a _____ il giorno _____, Responsabile dell'Area amministrativa del Comune di Orosei, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Orosei che rappresenta, Codice Fiscale 00134670918, in forza del Decreto Sindacale n. _____ del _____, adottato ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che, seppur non allegato, costituisce parte integrante del presente atto e viene unitamente custodito; ===

il sig nato a (.....) il codice fiscale _____, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto

(da completare con elementi identificativi della persona fisica o persona giuridica aggiudicatario della gara)

I Signori comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo, rinunciano tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni per questo atto;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n°55 in data 29/09/2017 questa Amministrazione ha approvato l'atto di indirizzo in merito all'individuazione della forma di gestione della Farmacia Comunale di Sos Alinos.

- con determinazione a contrattare n. _____ del _____ della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Valle del Cedrino sono stati approvati il bando di gara e la relativa documentazione riguardo l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale e gli standard minimi per la Carta della qualità dei servizi della Farmacia ed è stata indetta la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione dell'attività di farmacia comunale già funzionante, da svolgersi nell'immobile di proprietà comunale sito in Orosei, località Sos Alinos.

- all'esito della procedura di gara, è stato dichiarato aggiudicatario della concessione estremi identificativi dell'aggiudicatario

- nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;

- l'aggiudicatario ha prestato la cauzione definitiva e stipulato la polizza assicurativa, meglio descritte nel presente contratto;

- è stata richiesta ed ottenuta la certificazione prescritta in materia di antimafia giusta D.Lgs 159/2011;

- è intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

TUTTO CIO' PREMESSO:

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse e gli atti amministrativi ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

Art. 1 - Oggetto della concessione è la gestione del servizio di farmacia.

Il Servizio costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto, nel Bando di Gara e nella carta della qualità dei servizi della farmacia, delle attività correlate alla farmacia aperta al pubblico di cui, a titolo esemplificativo:

- la vendita al pubblico e la dispensazione di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, di profumeria ed erboristeria, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti dietetici e alimentari per patologie specifiche, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle farmacie;

- la vendita di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici;

- le altre attività complementari indicate nel documento contenente gli standard minimi per la Carta della qualità dei servizi della Farmacia.

Le attività sopra indicate costituiscono il contenuto minimo della gestione cui si aggiungono le necessarie ed obbligate dotazioni strumentali.

Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione "Farmacia comunale" deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni forma di pubblicità della stessa.

Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475.

Il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, che è connessa al Servizio e che egli si impegna a istituire.

Art. 2. Durata della concessione

2.1 La concessione ha la durata di anni 15 (quindici) a far data dall' avvio dell'attività, che dovrà aver luogo entro il termine di 15 giorni decorrente dalla stipula del presente contratto.

2.2 Il concessionario garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per sei mesi dalla cessazione del rapporto, al fine di consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo affidatario.

2.3 Allo scadere del predetto termine, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

2.4 La cessazione anticipata del rapporto per fatti imputabili al concessionario comporta la revoca dell'affidamento, l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia comunale e legittima il Comune ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del concessionario. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art. 3 Titolarità della Farmacia

Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica, mentre il concessionario è titolare dell'Azienda commerciale.

Art. 4 Divieto di cessione del Contratto

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto, è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.

Art. 5 Locali ed oneri ad essi connessi

L'esercizio della Farmacia avrà luogo nei locali di proprietà comunale individuati nell'allegata planimetria, ubicati in Piazza Sant'Antonio della Borgata di Sos Alinos, Il concessionario si impegna ad attivare a proprio nome tutte le utenze (telefoniche, rete elettrica, gas, acqua etc.).

Dopo tre anni dall'avvio della nuova gestione, il concessionario potrà trasferire la sede della farmacia, obbligatoriamente nella borgata di Sos Alinos all'interno della zonizzazione approvata dal Comune, in locali ritenuti più idonei e conformi, in relazione alla destinazione e alle attività da esercitare, alle normative vigenti in materia urbanistica – edilizia, abbattimento barriere architettoniche, antisismica, impiantistica, normativa energetica e igienico – sanitaria e dotati di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio.

Il concessionario, dovrà consegnare prima della stipula del contratto la “Documentazione di valutazione dei rischi DVR” inerenti alla propria attività ai sensi degli art. 28 /29 / 30 sezione 2 Decreto Legislativo 81/08.

Inoltre, ogni qualvolta il Concessionario procederà a degli interventi di manutenzione straordinaria, dovrà redigere a proprie spese un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Rimangono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla conduzione dell’immobile richieste e documentate dal Concedente, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché imposte e tasse previste per legge.

Sarà a carico del Concessionario l’assicurazione per i danni derivati dall’uso dei locali senza che, in caso di sinistro, si possa accampare alcun obbligo a carico del Concedente. Inoltre il Concessionario costituirà idonea garanzia per il rischio locativo dovuto ad incendio.

La suddetta Assicurazione dovrà comunque comprendere l’estensione alle seguenti garanzie: eventi socio-politici, eventi atmosferici, fulmini, eventi catastrofali, acqua condotta, fenomeni elettrici, fumi, gas, vapori, caduta di aeromobili, urto di veicoli, caduta satelliti, onda sonora, dolo o colpa grave dei dipendenti dell’assicurato o colpa grave dell’assicurato stesso. Dovrà inoltre prevedere la garanzia ricorso terzi o vicini con un massimale di almeno Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Art. 6 Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Capitolato ed in particolare a stipulare:

- una polizza di assicurazione per danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, COMPRESO IL RISCHIO SMERCIO, e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT, , – RCO di €. 4.000.00,00 (euro quattromilioni/00) per l'intera durata del contratto;
- una polizza di assicurazione per danni da incendio, in relazione a contenuto e ai danni collaterali, per l'utilizzo dello stabile adibito a farmacia comunale;
- ciascun Farmacista dovrà stipulare la polizza di Responsabilità civile professionale con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

e) ad osservare i seguenti obblighi di servizio pubblico:

- garantire, fatte salve le normative e le procedure vigenti e le autorizzazioni da richiedere, un orario settimanale di almeno 48 (quarantotto) ore, ripartite in un contesto di 6 giorni e lo svolgimento dei turni di apertura;

- rilevazione gratuita del peso

- rilevazione gratuita della pressione arteriosa

E tutte le prestazioni indicate nell'offerta tecnica allegata al presente atto.

Art. 7 Oneri a carico del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

Il gestore è obbligato a prestare il servizio affidato nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

Il gestore si impegna e si obbliga altresì a mantenere per tutta la durata del contratto, a sue spese, locali ed attrezzature idonei al servizio in conformità alla normativa vigente nonché alle prescrizioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro e di destinazione urbanistica dell'immobile.

Il gestore, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del contratto, è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza secondo la disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e regolamento che disciplinano il settore farmaceutico.

Il concessionario si obbliga all'apertura della farmacia nella giornata di sabato e la domenica e i festivi secondo le turnazioni concordate con le altre farmacie.

Il gestore si impegna altresì a redigere nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all'allegato al

presente atto , una “Carta della qualità dei servizi della Farmacia” e a rispettare i contenuti della stessa.

Entro trenta giorni dall’attivazione al pubblico del servizio, il Concessionario è tenuto a presentare all’Amministrazione Comunale la “Carta di Qualità dei servizi della Farmacia” conformemente agli standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni individuati dalla Giunta Comunale (Deliberazione n°93 del 07/06/2017) ed ai principi sull’erogazione dei pubblici servizi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 2014, nonché a quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 all’art. 2 comma 461, principi ai quali dovrà attenersi scrupolosamente tutto il personale della farmacia. Tale Carta dovrà essere affissa nel locale vendita e resa disponibile al Comune per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare periodicamente il rispetto della Carta dei servizi.

La “Carta della qualità dei servizi della Farmacia” indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l’utenza può legittimamente attendersi dal concessionario, le modalità di accesso alle informazioni garantite e le modalità per proporre reclamo.

Ai fini dell’emanazione della “Carta della qualità dei servizi della Farmacia” il concessionario conformemente a quanto disposto dall’art.2, comma 461 della legge 244/2007 si obbliga ad effettuare le seguenti attività:

- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l’adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato fissati nel

contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.

-sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella "Carta della qualità dei servizi della Farmacia".

Art. 8 Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi obbligatori individuati dalla legislazione vigente, dal presente contratto e dalla Carta della qualità dei servizi e con l'impiego di un Farmacista Direttore in possesso di almeno 3 anni di esperienza nella specifica attività di farmacista.

Si obbliga inoltre ad erogare i seguenti servizi minimi:

- ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL;
- a distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;
- ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
- a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;

-a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto;

Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Qualora nel corso di verifiche sullo svolgimento del servizio siano riscontrate inadempienze valutate di lieve entità, il Comune diffiderà formalmente il gestore ad attenersi al corretto assolvimento dei compiti contrattuali, oltre che quelli previsti dalla normativa di settore. Il tutto indipendentemente dai provvedimenti di competenza del Comune.

Art. 9 Interruzione del Servizio

L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ASL territorialmente competente.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

Art. 10 Esecuzione d'Ufficio

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.

Art. 11 Obblighi del Comune

Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario, si impegna a:

- a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza;
- b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo;

Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 12 Pagamento dei corrispettivi

I proventi della gestione saranno interamente attribuiti al concessionario che corrisponderà al Comune i seguenti importi:

- 1) Importo una tantum per spesa sostenuta per la redazione della perizia di stima, pari a complessivi Euro 1.057,50, quale rimborso delle spese sostenute dal Comune;
- 2) importo relativo alle giacenze di magazzino risultanti da apposito inventario redatto in contraddittorio tra il Comune e l'aggiudicatario, che saranno oggetto di trasferimento; il 50% di tale importo dovrà essere corrisposto al Comune contestualmente alla stipula del presente contratto, mentre il saldo dovrà essere liquidato entro dodici mesi dalla data di affidamento della gestione.
- 3) canone annuo fisso, per la durata di anni 15 (quindici), oltre Iva e adeguamento Istat annuo, derivante dall'offerta economica in sede di gara sull'importo complessivo posto a base di gara di € 253.500,00. Il canone annuo (pari ad 1/15 dell'importo di aggiudicazione) potrà essere versato con due rate semestrali entro il mese di giugno e di dicembre di ciascun anno o con rate mensili entro il giorno 30 di ogni mese;

- 4) canone annuo variabile di gestione determinato in percentuale al volume d'affari della farmacia, risultante dalla relativa dichiarazione annuale IVA, da versarsi non oltre 30 giorni dall'effettuazione della dichiarazione; tale canone sarà dovuto in presenza di un volume d'affari annuo della farmacia superiore all'importo di €320.000,00 ed è fissato nella misura del 3% sull'importo eccedente tale soglia; a tal fine dovrà fornire al Comune concedente, entro il mese di febbraio di ogni anno, copia fotostatica dei registri dei corrispettivi (o altro registro equivalente) dell'anno precedente, da cui si deducano in modo inequivocabile le informazioni necessarie per la determinazione del Canone annuo variabile, di cui all'art. 12 del presente contratto; qualora ciò venga richiesto dal Comune, il Concessionario deve consentire a personale del Comune e/o suoi incaricati di prendere visione degli stessi registri entro 15 giorni dalla richiesta;
- 5) canone di locazione immobiliare richiesto per lo stabile di proprietà comunale adibito a farmacia: € 7.000,00 annui; tale canone dovrà essere corrisposto a decorrere dal sesto anno successivo alla data di affidamento della gestione.

Art. 13 Cauzioni e garanzie richieste

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Concessionario costituisce una cauzione definitiva dell'importo pari al 10% dell'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria bancaria (eventualmente rimodulabile in conseguenza al versamento del canone previo consenso dell'Amministrazione Comunale) n. _____ emessa in data _____ da _____, Agenzia _____ di

_____, essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

In caso di inadempienze od omissioni il Comune potrà rivalersi sulla cauzione ai sensi dell'art. 16.

Art. 14 Osservanza di leggi e regolamenti

Il Concessionario dovrà eseguire tutto quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto a perfetta regola d'arte in rispondenza alle disposizioni e alle clausole contenute nello stesso. Inoltre sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti che disciplinano i rapporti con gli enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti o attinenti od applicabili all'oggetto del presente contratto.

Il Concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti ai lavori oggetto del presente capitolato.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché previsti dal "Codice di comportamento integrativo" approvato dal Comune di Decimomannu con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 20/12/2013. A tal fine il Comune di Decimomannu trasmetterà al Concessionario copia del D.P.R. n. 62/2013 e del "Codice di comportamento integrativo" per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La

violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – U.T.G. di Nuoro della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto si intenderà risolto, senza necessità di notifica di formale diffida, nel caso in cui il Concessionario venga meno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa suddetta.

Il Concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, si intende obbligato all'osservanza di tutte le norme statali e regionali applicabili in materia.

Art. 15 Risoluzione del rapporto per altre cause

Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il Concessionario o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il Servizio al Comune ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "Nuovo Concessionario").

Art. 16 Risoluzione anticipata e penale

In caso di mancato o inesatto o solo parziale adempimento degli obblighi di servizio pubblico previsti dal presente contratto, il Comune ha facoltà di invitare, per

iscritto, il gestore ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio comunque non inferiore a 30 giorni.

In pendenza del suddetto termine, il rappresentante legale del gestore ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso inutilmente il termine fissato dal Comune quest'ultimo, oltre all'esecuzione d'ufficio e a spese del gestore degli adempimenti necessari a consentire un regolare svolgimento del servizio affidato nei termini contrattualmente pattuiti, potrà dichiarare di considerare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al gestore.

Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del contratto), il Comune, qualora il gestore non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata, potrà applicare a quest'ultimo una penalità fino ad un massimo di 5.000,00 euro per ciascuna violazione, il cui preciso ammontare verrà determinato di volta in volta dal Comune tenuto conto della gravità dell'inadempimento e degli effetti pregiudizievoli che ne sono derivati all'utenza.

E' fatto comunque ed in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il gestore è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 17 Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo precedente del presente contratto, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) scioglimento della società (o cessazione della ditta individuale) del gestore, per qualsiasi causa;
- b) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- c) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- d) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al gestore;
- f) ricorso all'abusivismo professionale;
- g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- i) mancata redazione della Carta dei servizi entro 3 mesi dalla firma del contratto;
- l) ritardo dell'avvio dell'attività oltre i 60 giorni rispetto alla scadenza di cui al precedente articolo 5.2 del presente contratto;
- m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
- n) mancata esecuzione entro 30 giorni dalla diffida delle prestazioni promesse in sede di gara;
- o) mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in sede di gara.

Art. 18 Condizioni ambientali

Con la firma del contratto l'aggiudicatario dichiara di essere edotto e di aver tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze annesse, che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto.

Art. 19 Spese contrattuali

Tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del Concessionario, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione dello stesso.

Art. 20 Cessazione della gestione del servizio

Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto, il gestore sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al soggetto indicato dal Comune (di seguito anche "NUOVO GESTORE") od al Comune stesso, di esercitare il servizio di gestione della farmacia comunale, ritenendosi espressamente esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria a titolo di avviamento per l'esercizio dell'azienda, salvo quanto previsto dall'art.4 del presente contratto.

I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal gestore relativi alla farmacia proseguiranno in capo al nuovo gestore dal Comune designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura.

All'atto della riconsegna del servizio, il gestore sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune stesso, al nuovo gestore che:

- l'immobile comunale ed i beni aziendali siano in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;

- siano stati adempiuti tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;

- i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;

- rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti

in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge.

In occasione della chiusura del rapporto tra il Comune di Orosei e il gestore uscente, e contestuale subentro del nuovo Concessionario, sarà redatto, in contraddittorio tra il gestore uscente, il Comune di Orosei e il Concessionario subentrante, l'inventario dei beni attinenti l'esercizio di farmacia comunale di Orosei (giacenze di magazzino), che il Concessionario è obbligato a rilevare.

Al momento del passaggio di gestione, le scorte di magazzino saranno valutate al prezzo risultante dall'inventario al netto dell'I.V.A., da cui andranno esclusi gli invendibili e quelli con scadenza entro i 3 mesi.

ART. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari.

In esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010, l'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l'appalto in affidamento siano eseguiti senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane Spa, il

contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo sopra citato. =====

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Orosei gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. =====

ART. 22 Trattamento dei dati.

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa la Società che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati. L'Amministrazione e l'Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali per la gestione amministrativa e contabile relativi al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. =====

ART. 23 Codice di comportamento.

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (di seguito "Codice"), che gli viene consegnato e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. =====

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. =====

Art. 24 Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Nuoro.

Art. 25 Norme finali

1. Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.
2. Qualora per effetto di nuove e diverse disposizioni legislative nazionali/regionali dovesse essere modificato l'attuale assetto di distribuzione/contabilizzazione/fatturazione dei farmaci, le parti si danno reciprocamente atto che si procederà alla rinegoziazione delle clausole economiche del presente contratto. Nell'ipotesi in cui non si dovesse raggiungere alcun accordo si procederà alla risoluzione del contratto entro sei mesi dal verificarsi dell'evento modificativo senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Capitolato si applicano le norme del Codice Civile.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, € 200,00, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss. mm. e ii., e all'imposta di bollo di €.

45,00, perché contratto redatto in formato elettronico (art.1, punto 1 bis DPR 642/1972, modificato dal DM 22.2.2007). =====

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Orosei, ho ricevuto il presente atto in formato elettronico, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia.

Atto da me letto ai Contraenti che, da me interpellati prima della sottoscrizione, lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono con apposizione da parte dei comparenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.e ii. e ai sensi dell'art. 1, comma1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale. =====

Io sottoscritto ufficiale rogante dichiaro di aver verificato la validità dei certificati di firma delle Parti come conformi al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, e che le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle stesse. L'originale del presente contratto, è formato e stipulato in modalità elettronica, a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico. Occupa pertanto _____ pagine a video fin qui in tale formato.

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE